



TRIBUNALE DI GENOVA

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
26 MAR. 2009
N° 1848/09

PRESIDENZA

Prot. 1000/1/09 del 26/3/2009

Oggetto: iscrizione cause a ruolo .

→ Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

GENOVA

e p.c. al Sig. Dirigente del Tribunale dott. Vito Olivieri

SEDE

Sono note ai signori Avvocati le diverse materie assegnate alle singole sezioni civili di questo Tribunale e i relativi codici.

L'attuale sistema di distribuzione delle cause prevede la trasmissione diretta dei relativi fascicoli alle singole Sezioni, senza controllo dell'Ufficio di Presidenza del Tribunale, che si attiva soltanto nel caso di rimessione della causa da parte del giudice assegnatario, che segnali una materia diversa da quelle assegnate alla sua sezione, con conseguente intralcio nel processo.

Onde evitare, nel comune interesse, tale inconveniente, nell'intento di instaurare prassi virtuose (di cui s'è fatta parola anche in occasione della recente visita del Ministro) che eliminino inutili lungaggini, preme rilevare che non è di alcuna utilità inserire, come spesso vien fatto, nelle note di iscrizione a ruolo, dizioni quali "*pagamento somma*", "*opposizione a decreto ingiuntivo*" o "*risarcimento danni*".

La dizione PAGAMENTO SOMMA dovrebbe scomparire del tutto.

Nelle OPPOSIZIONI A DECRETO INGIUNTIVO occorre mettere in evidenza il rapporto dedotto in sede monitoria (condominio, lavoro subordinato, lavoro au-

tonomo, contratto, nominato o innominato ecc) per cui la voce “opposizione a decreto ingiuntivo” dovrebbe essere seguita dall’indicazione del detto rapporto o del relativo codice.

RISARCIMENTO DANNI è dizione equivoca poiché la materia assegnata alla II^ Sezione civile non è “risarcimento danni”, bensì “*responsabilità extracontrattuale*” e cause per risarcimento danni competono alla III Sezione civile, se precedute da azioni di nunciazione, alla IV Sezione civile se per violazione di norme in tema di diritti della persona e, in generale, alle Sezioni cui sono assegnati i singoli contratti nel caso di responsabilità contrattuale; per cui la voce “risarcimento danni” dovrebbe essere seguita dalla indicazione del rapporto principale dedotto a sostegno della domanda di risarcimento (fatto illecito, azioni di nunciazione, violazione di norme in tema di diritti della persona, responsabilità contrattuale con indicazione del contratto nominato o innominato).

Ringrazio per la collaborazione, porgo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.  
(Dott. Vittorio Frascherelli)